

Direzione Generale	n. ord. 56
Direzione Servizi Cimiteriali	2004 09386/040

## CITTÀ DI TORINO

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 aprile 2005

(proposta dalla G.C. 14 dicembre 2004)

OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CIMITERIALI: EROGAZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 5, LETTERA C) DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - CONCESSIONE IN USO DEI BENI STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO.

Proposta dell'Assessore Dealessandri,  
di concerto con l'Assessore Peveraro.

Il Comune di Torino è titolare del servizio pubblico locale cimiteriale che è disciplinato dalla normativa statale, regionale e comunale vigente in materia, dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal Regolamento Comunale per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 9906143/40).

Il settore è protetto dal legislatore non solo con riguardo ai cimiteri (che costituiscono demanio comunale ai sensi dell'art.824 del codice civile) dove sono interdetti, nelle concessioni di aree, il lucro e la speculazione, ma anche con riguardo alla parte funebre, nel quale il sistema di garanzie è affidato ai Comuni.

Dal punto di vista dell'assetto gestionale delle varie attività si rilevano altresì situazioni differenziate:

- a) il trasporto funebre è oggi svolto in regime di libero mercato ed è sottoposto, così come l'esercizio di attività di impresa di onoranze funebri, alla vigilanza del Comune che provvede direttamente tramite gli uffici della Direzione Servizi Cimiteriali alle attività amministrative di autorizzazione, mentre sono gestiti in economia tramite appalti i servizi di trasporto funebre istituzionale e la gestione dell'obitorio;
- b) i servizi di illuminazione elettrica votiva e di gestione del crematorio sono affidati in concessione a terzi;
- c) il servizio cimiteriale è attualmente svolto dal Comune in economia tramite la Direzione Servizi Cimiteriali per le componenti amministrative, mentre tramite appalti viene assicurata l'operatività che permette di fornire alla collettività la sepoltura dei defunti e la

vigilanza nei sei cimiteri cittadini (Monumentale, Parco, Abbadia di Stura, Cavoretto, Sassi e Mirafiori).

A tale ultimo riguardo, si specifica che tale servizio richiede, per la sua stessa natura, sia competenze di carattere amministrativo per le pianificazioni urbanistiche ed i procedimenti di concessione delle sepolture private, sia attività di gestione delle infrastrutture, di pianificazione degli utilizzi delle aree e di esecuzione (costruzioni manutenzioni, scavi, inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni ecc ...).

Mentre le prime rientrano tra le attività istituzionali dell'ente locale e non sono trasferibili, le seconde sono state, via via nel tempo, sempre meno erogabili con sufficiente efficacia ed efficienza. Anzi, gli eventi dei mesi scorsi che hanno interessato i cimiteri cittadini, hanno ulteriormente attualizzato la necessità di rifondare radicalmente il modello gestionale delle operazioni cimiteriali.

La configurazione delle attività gestionali ed esecutive cimiteriali è infatti apparsa inadeguata su alcuni fronti strategici di erogazione:

- a) troppo volta all'assolvimento di procedimenti burocratici di funzionamento;
- b) poco finalizzata al concreto soddisfacimento dei bisogni della comunità;
- c) impersonale ed opaca nella capacità di interazione con i singoli cittadini.

In conseguenza dei gravi disservizi verificatisi, della conseguente situazione di allarme sociale che comprometteva il regolare svolgimento del servizio pubblico e per ricostituire un clima consono al regolare svolgimento delle attività, con determinazione dirigenziale n. 196 dell'8 luglio 2004 (mecc. 2004 05782/003), esecutiva dall'8 luglio 2004 si procedeva a revocare l'affidamento dell'operatività cimiteriale alla I.C.S. - Imprese Cooperative Sociali s.c.s. a r.l. appaltatrice e, con successiva determinazione del 27 luglio 2004 (mecc. 2004 06490/040), esecutiva dal 4 agosto 2004 che prendeva atto delle intese tra le Amministrazioni comunali di Torino e di Roma, la prosecuzione dell'appalto fino al 31 dicembre 2004, oltre ad alcuni interventi urgenti per superare la fase di emergenza nell'interesse della collettività cittadina, sono stati affidati direttamente alla AMA S.p.A, gestore dei cimiteri romani, società che garantiva esperienza e capacità dimensionale adeguate rispetto alla realtà torinese ed era in grado di assicurare in tempi celeri la non interruzione di servizi pubblici essenziali.

Sui problemi scaturiti dalla vicenda il Consiglio Comunale si è poi recentemente espresso con gli indirizzi contenuti nel provvedimento assunto in data 8 novembre 2004 (mecc. 2004 08469/040), esecutiva dal 22 novembre 2004 che istituiscono per i servizi cimiteriali nuovi criteri di governo con caratteri di maggiore attenzione e presa in carico dei bisogni espressi dalle famiglie dei defunti, nonché nuove modalità di esercizio delle attività che prevedono l'integrazione a più livelli di tutte le funzioni operative e di gestione delle strutture.

Tutto ciò induce a ritenere che l'attuale forma di gestione non solo risulta, come si vedrà più avanti, impropria normativamente per le dimensioni e le caratteristiche che i servizi cimiteriali esprimono, ma appare concretamente inadeguata a far fronte alle complessità di erogazione e di

attività così articolate e socialmente così rilevanti.

Né l'attuale esternalizzazione dell'attività tramite appalto semplifica le funzioni di governo e controllo in capo al Comune o può esimere completamente l'ente da responsabilità circa eventuali disservizi.

Date queste premesse, la soluzione più adeguata non può quindi essere la rimodulazione delle attività in più appalti di servizi, ma la costituzione ex novo di una struttura organizzativa per il complesso dei servizi cimiteriali in grado di munirsi e via via di incrementare le competenze e professionalità necessarie per agire efficacemente in un ambito particolare e delicato, dove attività e prestazioni sono indirizzati a cittadini colpiti da lutto e devono integrarsi con le esigenze di tutela della salute pubblica in un contesto di efficienza della gestione.

A questa struttura potrà essere conferito il compito di rimuovere gli elementi negativi del passato andando verso una concezione di rapporto con gli utenti nel quale le funzioni cimiteriali, individuate dall'ordinamento mortuario, e l'articolazione stessa delle procedure vanno integrate in un percorso più ampio che comprende, come elementi essenziali, la partecipazione del cittadino, la presa in carico dei suoi bisogni, il rinvenimento di soluzioni condivise, le modalità di accoglienza.

Valutate le peculiarità della materia e l'evoluzione del sistema dei servizi pubblici locali, che va verso la separazione della titolarità della funzione pubblica rispetto alla concreta produzione del servizio, e considerato al tempo stesso che il Comune deve poter mantenere controlli adeguati sull'attività per scongiurare il rischio che il contenuto sociale del servizio cimiteriale venga penalizzato da comportamenti e scelte non finalizzate agli interessi generali della comunità cittadina ed ai concreti bisogni delle famiglie, la scelta di una società totalmente pubblica, nella formula "in house", pare quella più adeguata per superare le rigidità dell'attuale modello gestionale e per perseguire obiettivi di efficacia qualitativa e quantitativa, nonché di efficienza.

Una struttura societaria dedicata esclusivamente ai servizi cimiteriali consente infatti di rendere più flessibili i processi decisionali, la gestione del personale e la connessa erogazione del servizio, e di migliorare i tempi di effettuazione degli interventi di manutenzione e di costruzione di manufatti cimiteriali.

La scelta di tale forma gestionale ha inoltre specifici riflessi in termini di indirizzi, trasparenza e controlli. La Città di Torino infatti, nei confronti della comunità locale, potrà mantenere in quadro certo e definito di rapporti il suo ruolo di indirizzo del servizio pubblico del quale ha istituzionalmente la responsabilità della funzione, sia tramite il controllo azionario, proprio perché la società è interamente pubblica e, con il nuovo diritto societario, unipersonale, sia attraverso una pregnante funzione di monitoraggio della gestione consentita dal Contratto di Servizio che verrà stipulato con la nuova società cimiteriale.

Tutto quanto sinteticamente detto trova riscontro nell'istruttoria svolta dagli uffici e segnatamente nel documento "Trasformazione in Società a capitale pubblico locale dei servizi

cimiteriali nel Comune di Torino ”, conservato agli atti della Direzione Generale.

Questa analisi, dalla quale scaturisce poi coerentemente tutto l’impianto degli atti proposti all’approvazione, fa emergere la necessità che i servizi cimiteriali siano effettuati in forma coordinata con la gestione delle strutture.

Si tratta di immettere in queste attività, principi e metodi atti ad eliminare le diseconomie strutturali derivanti dalla parcellizzazione di competenze, con un reale riallineamento dell'intero ciclo dei servizi a parametri di qualità totale.

Lo studio si prefigura la gestione delle attività cimiteriali affidata ad una Società dedicata, finanziariamente autonoma, in grado di agire con efficaci leve su fattori decisivi quali la possibilità di dotarsi di proprio personale amministrativo, tecnico ed operativo, di creare profili di carriera collegati agli obiettivi aziendali, di mantenere l’attenzione ai destinatari dell’attività di servizio (cittadino, famiglia, comunità), di incentivare negli addetti il senso di appartenenza e l’interiorizzazione del valore etico del ruolo ricoperto nello svolgimento delle funzioni affidate.

Nonostante che le esternalizzazioni dei servizi siano fortemente penalizzate dal punto di vista fiscale, basti solo pensare alla necessità di scorporare l’IVA riguardo a prestazioni che, erogate direttamente dal Comune, sono fuori campo d’imposta (con conseguente diminuzione dei ricavi netti a parità di prestazione erogata), lo studio dà conto delle misure di buona amministrazione introdotte nel Contratto di Servizio che regolerà i rapporti tra il Comune e la Società.

In questo documento si sono precisate le modalità di regolazione dei rapporti tra la Città e il nuovo concessionario, che sostanzialmente consentono di non squilibrare i saldi finanziari comunali, introducendo anzi, nelle varie componenti del canone di concessione, valide dinamiche di compensazione del debito e dei connessi oneri finanziari maturati negli anni precedenti e che mantengono sotto controllo l’indebitamento futuro, prevedendone attente metodologie di calcolo e di remunerazione.

A questo proposito va ricordato come in materia di costituzione di una società pubblica di servizi cimiteriali, già nell’anno 2001, la Giunta Comunale con deliberazione in data 9 gennaio 2001 (mecc. 2001 00005/40), esecutiva dal 29 gennaio 2001 aveva permesso di avviare una istruttoria tecnica per l’individuazione della forma di gestione ritenuta più idonea, in considerazione della natura e dimensione del servizio e volta alla riorganizzazione dell’intero comparto cimiteriale.

Ciò anche perché il legislatore, al fine di incentivare il passaggio a forme societarie di gestione dei servizi, era intervenuto con una disciplina di snellimento che, a partire dalla Legge 142/90, poi con Legge 15 maggio 1997 n. 127 e ancora con Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000 n. 267 aveva introdotto la previsione che gli Enti Locali potessero costituire o partecipare a società, anche a capitale totalmente pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali.

Questa materia in questi anni è stata oggetto di una costante revisione normativa che ha

indotto gli uffici incaricati dell'istruttoria a continui rifacimenti dell'analisi tecnica.

Infatti, gli articoli 113 e 113-bis del Testo Unico degli Enti Locali, che disciplinano le modalità di gestione dei servizi pubblici locali, prima sono stati novellati dall'articolo 35 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha introdotto la nozione dei servizi pubblici locali dotati di rilevanza industriale, poi nuovamente modificati dal Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326, nonché dall'art. 4, comma 234, della Legge 24 dicembre 2003 n. 350.

Tra le significative innovazioni contenute in quest'ultima modificazione vanno annoverate la sostituzione della nozione di rilevanza industriale con quella di rilevanza economica - maggiormente aderente alla distinzione di fonte comunitaria fra "servizi di interesse generale" e "servizi di interesse economico generale" - e la possibilità di erogazione anche di questi ultimi servizi con affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico (così detta gestione "in house").

Si tratta di previsioni normative che, pur in assenza di una definizione o di una compiuta elencazione dei settori interessati, possono essere applicate anche alle attività cimiteriali comunali, in quanto esse sono svolte nell'ambito di un servizio pubblico locale di interesse generale, in considerazione delle rilevanti finalità sociali cui risponde, nonché risultano "di rilevanza economica" proprio perché gestiti con regole di economicità e cioè secondo un regime di congruità tra risorse e obiettivi.

La conferma della natura economica di detti servizi si ravvisa inoltre nel provvedimento di adozione di un nuovo sistema tariffario da parte del Comune di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 marzo 2001 (mecc. 2001 02496/40), esecutiva dal 6 aprile 2001 dove le tariffe comunali per i servizi cimiteriali sono state definite secondo i disposti e i principi dell'articolo 117 T.U.E.L., e cioè, in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione mediante la corrispondenza tra costi e ricavi finalizzata a garantire l'integrale copertura dei costi (ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario); l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; la valutazione circa l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio; l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato. Tali indirizzi generali sono stati successivamente confermati dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 marzo 2003 (mecc. 2003 01929/040), esecutiva dal 28 aprile 2003.

Con l'attuale proposta di costituzione di una S.p.A. pubblica per la gestione dei servizi cimiteriali e delle dotazioni patrimoniali strumentali, si formula quindi una positiva e organica risposta alle esigenze di miglioramento in termini di impianto giuridico, di disciplina contrattuale e di soluzioni organizzative ed economiche.

Si ritiene pertanto necessario ed opportuno proporre la costituzione di una società per azioni a capitale interamente pubblico, cui affidare l'erogazione del servizio ai sensi dell'art. 113,

comma 5, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, alla condizione prevista dalla norma “che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti pubblici che la controllano”.

Detta società con sede a Torino, denominata “CIMITERI TORINO S.P.A.”, capitale sociale iniziale Euro 1.000.000,00 (Euro un milione ) interamente sottoscritto dal Comune quale socio unico, sarà retta dallo Statuto che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

L’erogazione del servizio sarà disciplinata dal Contratto di Servizio allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che definisce anche la gestione del complesso immobiliare dei civici cimiteri e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali a tal fine concessi in uso alla società, che prevede i livelli dei servizi da garantire e che dispone infine adeguati strumenti di verifica, come in linea generale è previsto dall’art. 113 comma 11 del D.Lgs. 267/2000.

Quanto alla disciplina contenuta negli allegati, si evidenzia quanto segue:

- a) la società è unipersonale e, per non creare squilibri nel totale controllo esercitato dalla Città sui propri cimiteri (caratteristica peculiare della formula di società in house), l’eventuale ingresso di nuovi soci potrà essere realizzato anche mediante l’emissione di azioni correlate ai risultati del settore costituito dai servizi e dalle gestioni affidate dal socio che entra nella compagine sociale. Tale soluzione pare la più idonea ad agevolare il perseguimento del fine congiunto del mantenimento delle condizioni di cui al citato art. 113, comma 5, lettera c) e di una tutela particolarmente accentuata degli interessi di ciascuna collettività locale di riferimento che volesse avvalersi della Società medesima;
- b) la società viene contratta a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 2328, comma 2, numero 13 del c.c. , come modificato dal D.Lgs. 6/2003 portante la riforma del diritto societario, ciò anche in considerazione del fatto che essa viene costituita per l’erogazione del servizio pubblico cimiteriale e rappresenta quindi una modalità di gestione ed affidamento di un servizio locale effettuata dall’Ente locale fino ad eventuale nuova organizzazione;
- c) la durata dell’affidamento alla costituenda società dei servizi cimiteriali, nonché della gestione dei civici cimiteri e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali è anch’essa a tempo indeterminato, trattandosi di forma organizzativa caratterizzata dalla gestione diretta, tramite un ente soggetto ad un controllo analogo a quello che l’Amministrazione comunale esercita sui propri servizi.

Tale soluzione è suggerita da una serie di fattori che caratterizzano l’affidamento di specie con connotati di marcata peculiarità e, segnatamente, dal rilievo preminente che assume la messa a disposizione della collettività del patrimonio immobiliare cimiteriale e la considerevole durata che siffatto utilizzo può raggiungere (fino a novantanove anni), donde discende la necessità che la società possa programmare sia l’organizzazione delle attività di

servizio, sia i cospicui investimenti richiesti dalla gestione dei complessi cimiteriali con riferimento a periodi di lunga durata.

Naturalmente resta salva la potestà amministrativa del Comune di modificare o revocare in qualunque momento l'affidamento a favore della società, qualora ragioni di pubblico interesse conducano alla scelta di una diversa modalità di gestione dei servizi e delle attività in oggetto, in forza dei principi generali in materia di organizzazione amministrativa e dell'espressa previsione del Contratto di Servizio.

Risulta dunque garantito il rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza dell'azione amministrativa, cui risponde anche il necessario collegamento fra l'affidamento dei servizi cimiteriali e della gestione dei civici cimiteri e la concessione in uso dei relativi beni demaniali e patrimoniali indisponibili.

Si aggiunga inoltre che sia da un punto di vista civilistico che amministrativo, la durata non costituisce elemento essenziale del contratto, e che tuttavia, sempre a salvaguardia dei predetti principi, il Contratto di Servizio sarà oggetto di revisione ogni 7 anni;

- d) ai fini dell'espletamento del servizio pubblico in oggetto, la Città concede in uso alla società i complessi cimiteriali indicati nel Contratto di Servizio, e precisamente i sei complessi cimiteriali denominati "Cimitero Monumentale", "Cimitero Parco", "Cimitero Abbadia di Stura", "Cimitero di Cavoretto", "Cimitero di Sassi" e "Cimitero di Mirafiori", nonché tutti i beni immobili e mobili, gli impianti necessari allo svolgimento dei servizi e delle attività di gestione affidate alla società, nei limiti e con le modalità indicate nel predetto Contratto di Servizio; in particolare, entro dodici mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Servizio il Comune e la Società predisporranno un verbale di consistenza dei beni ed un inventario dei beni immobili e mobili oggetto della concessione, evidenziandone la consistenza e lo stato di manutenzione;
- e) la concessione in uso è funzionalmente e temporalmente connessa al predetto affidamento e prevede il pagamento di un canone determinato con riferimento alla redditività del complesso dell'attività conferita;
- f) tale canone annuale è stato previsto in maniera correlata all'andamento delle attività in capo alla società e si compone:
- di una parte fissa pari a 1.045.000,00 Euro calcolata come remunerazione del valore dell'infrastruttura cimiteriale concessa in uso all'atto della costituzione;
  - di una parte variabile riferita alla remunerazione del valore di eventuali lavori di manutenzione straordinaria ad incremento dell'infrastruttura effettuati dalla società al fine di assicurare la qualità del servizio e finanziati dal Comune;
  - di una parte variabile calcolata in relazione alle sub-concessioni su manufatti liberi o nuovi che la società riceve in uso dal Comune;

- di una parte variabile calcolata in relazione alle sub-concessioni su manufatti che si rendessero liberi successivamente alla costituzione della società e che il Comune si impegna a concedere in uso;
- g) quanto alle tariffe, si precisa che a fronte dell'espletamento delle attività cimiteriali, la società ha il diritto di percepire dagli utenti le tariffe allegate alla deliberazione del Consiglio Comunale del 14 marzo 2003 (mecc. 2003 01929/040) e successive modificazioni adottate preliminarmente alla costituzione. Dette tariffe, in linea generale, sono aggiornate al primo febbraio di ogni anno secondo la variazione dell'indice generale ISTAT dei costi dei beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Altri corrispettivi, la cui determinazione non compete per disposizioni di carattere generale al Comune o ad altra Autorità, possono essere autorizzati dall'Assemblea dei soci della società;
- h) in ultimo, ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, come sopra delineato, si dà atto che sussistono:
  - 1) gli indirizzi in atti, come da statuto e Contratto di Servizio, che saranno trasfusi nella carta dei servizi;
  - 2) la vigilanza attraverso la nomina diretta degli amministratori e dell'organo di controllo;
  - 3) i controlli da effettuarsi come da Contratto di Servizio;
  - 4) gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi il coinvolgimento dell'azionista Comune di Torino per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti.

In particolare, le attività della Società avverranno sotto il controllo e la vigilanza del Comune, che eserciterà tutte le funzioni di regolamentazione previste dalla normativa vigente in materia cimiteriale. Il Comune altresì controllerà che la qualità del servizio reso agli utenti sia conforme agli indirizzi espressi nell'allegato sub 2 "Finalità e indirizzi di erogazione del servizio" e che gli stati di avanzamento del processo di certificazione di qualità siano coerenti con il termine previsto dai citati indirizzi.

Per favorire le attività di controllo e vigilanza, la Società avrà l'obbligo di consentire agli Uffici comunali tempestivo accesso a tutta la documentazione in proprio possesso e a rispondere ai quesiti posti con documentate e motivate relazioni scritte, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.

La Società dovrà tenere una contabilità che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi affidati, articolati per centri di costo, e idonee scritture che consentano in ogni momento la evidenziazione dei costi e delle immobilizzazioni realizzate, qualunque sia la modalità di finanziamento, nonché l'ammortamento di tali cespiti e la loro incidenza sul conto economico.

Le funzioni di controllo sui servizi potranno essere espletate anche dall'Agenzia per i servizi pubblici Locali, quale organo di supporto del Consiglio Comunale costituito ai sensi



dell'art. 72 dello Statuto della Città di Torino, che eserciterà le sue funzioni nei modi ritenuti più idonei, salva l'autonomia imprenditoriale della società.

L'affidamento del servizio in oggetto attiene ai criteri generali di gestione dei servizi e, pertanto, i Consigli Circostrizionali, ai sensi dell'art. 43 e dell'art. 44 del vigente Regolamento del Decentramento, in attuazione dell'art. 54 dello Statuto comunale, sono tenuti a esprimere parere obbligatorio sul presente provvedimento.

Si richiede che detto pare sia reso nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell'art. 44 comma 2 del predetto regolamento per le ragioni di urgenza dettate dall'esigenza che la società sia iscritta nel Registro delle Imprese per ridurre al minimo il periodo di proroga del citato affidamento diretto all'AMA S.p.A..

I pareri espressi costituiranno parte integrante al presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 80 del Regolamento del Consiglio Comunale, l'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali esprime parere obbligatorio, da rendere come sopra e per le stesse ragioni entro quindici giorni dalla richiesta, parere che, appena reso, verrà allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante.

Si precisa infine, che la ricollocazione del personale in servizio è stata regolata da un accordo con le organizzazioni sindacali aziendali siglato il 27 marzo 2002 e che la spesa per la sottoscrizione e versamento del capitale iniziale di Euro 1.000.000,00 è stata individuata tra gli investimenti da finanziare con mutuo da contrarre con il pool Banca OPI S.p.A. (capogruppo) - Dexia Crediop S.p.A. - Banca Intesa S.p.A., in relazione ai quali a quest'ultima è stato richiesto dall'Amministrazione comunale il "Formale impegno 2004" (deliberazione della Giunta Comunale in data 14 settembre 2004 - mecc. 2004 07275/024), assunto dal predetto Istituto finanziatore in data 20 settembre 2004 - posizione 2004100 - per il triennio 2004/2006: l'erogazione della spesa è subordinata alla concessione del mutuo.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la costituzione di una Società per Azioni unipersonale denominata "CIMITERI TORINO S.P.A." con sede in Torino, avente ad oggetto l'espletamento del servizio funerario, inteso come insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali nonché la gestione dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali, con capitale iniziale determinato in Euro 1.000.000,00 interamente sottoscritto e versato dal Comune di Torino, ai sensi dell'art. 2342 del codice civile, e durata indeterminata, ai sensi dell'art. 2328 comma 2 n. 13 del codice civile;
- 2) di approvare lo statuto della costituenda società, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. \_\_\_\_\_);
- 3) di affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, da nominarsi su designazione del Sindaco, nel rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale con provvedimento di iniziativa consiliare del 4 ottobre 1993 (mecc. 93 07634/01), per la prima volta nell'atto costitutivo, al quale sono attribuite le competenze di cui al citato schema di statuto;
- 4) di affidare alla costituenda società, sempre ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il servizio pubblico in oggetto nonché la gestione dei civici complessi cimiteriali e di tutti i beni strumentali alla resa del servizio stesso, per la medesima durata dell'affidamento e di approvare il relativo schema di Contratto di Servizio che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 2 - n. \_\_\_\_\_);
- 5) di concedere in uso alla costituenda società i sei complessi cimiteriali denominati "Cimitero Monumentale", "Cimitero Parco", "Cimitero Abbadia di Stura", "Cimitero di Cavoretto", "Cimitero di Sassi" e "Cimitero di Mirafiori", nonché tutti i beni immobili e mobili, gli impianti e le reti strumentali allo svolgimento dei servizi e delle attività di gestione affidate alla società, nei limiti e con le modalità indicate agli articoli 3 et 4 del Contratto di Servizio, ed al canone determinato agli articoli 5 et 6 del contratto stesso;
- 6) di stabilire che il conferimento della titolarità del servizio alla società abbia durata dal 1° gennaio 2005 e fino a eventuale revoca dell'affidamento. Il Contratto di Servizio ha pertanto la stessa durata dell'affidamento del servizio pubblico, ma lo stesso contratto sarà oggetto di revisione concordata tra le parti ogni 7 anni, ove se ne ravvisi la necessità od opportunità, e fatto salvo quanto disposto in materia di canone dal contratto stesso;
- 7) di dare atto che le spese per la costituzione della società, inerenti e conseguenti e quelle per la sottoscrizione del contratto, sono a carico della società stessa;
- 8) di dare atto che la spesa sarà finanziata con mutuo da contrarre con il pool Banca OPI S.p.A. (capogruppo) - Dexia Crediop S.p.A. - Banca Intesa S.p.A. - per un importo di Euro 1.000.000,00 - a valere sul "Formale Impegno 2004" posizione 2004100 - per il triennio

2004/2006 del 20 settembre 2004. L'erogazione della spesa è subordinata alla concessione del mutuo. Gli oneri finanziari dell'investimento sono inclusi nella previsione di spesa del bilancio pluriennale 2004/2006 approvato, contestualmente al Bilancio annuale 2004, con deliberazione consiliare n. 41 (mecc. 2004 01221/024), esecutiva dal 24 aprile 2004;

- 9) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l'impegno della spesa, l'accertamento contestuale dell'entrata del mutuo di pari importo e la liquidazione della spesa, subordinando l'erogazione della stessa alla concessione del mutuo di cui al punto precedente, e conseguentemente la sottoscrizione dell'atto costitutivo, nonché altri provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione;
  - 10) di autorizzare sin d'ora il legale rappresentante della Città, o suo delegato a sottoscrivere l'atto costitutivo della società ed il Contratto di Servizio, apportando eventuali modifiche non sostanziali.
-



A pagina 10, articolo 9 - Obblighi del Comune, comma 3, punto (ii), settima riga, dopo le parole "*previa approvazione*" inserire il seguente testo: "*scritta, trasmessa anche via fax o posta elettronica o con altro mezzo idoneo,*".

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

rilevato che in ordine a tale emendamento sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Chiavarino e Levi-Montalcini.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Airola, Costa, Lospinuso, Panero e Troiano.

Il Presidente dichiara approvato il sub-emendamento con il seguente risultato:

PRESENTI	31
Si astengono i Consiglieri Altea e Coppola.	
ASTENUTI	2
VOTANTI	29
VOTI FAVOREVOLI	29
VOTI CONTRARI	/

Sono intervenuti il Presidente Marino e l'Assessore Peveraro, i cui interventi sono inseriti nel processo verbale della seduta del Consiglio Comunale.

Presidente - pongo in votazione il sub-emendamento 23 al testo dell'allegato 2 bis, presentato dal Consigliere Castronovo:

A pagina 11, articolo 11 - Attività di programmazione ..., comma 4, punto a), seconda riga, la parola "*trasmette*" è sostituita dalla seguente: "*trasmettere*".

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

rilevato che in ordine a tale emendamento sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Dichiara di non partecipare al voto il Consigliere Ferragatta.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Airola, Chiavarino, Coppola, Costa, Levi-Montalcini, Lospinuso e Troiano.

Dichiara voto contrario il Consigliere Altea.

Il Presidente dichiara approvato il sub-emendamento con il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI	30
VOTI FAVOREVOLI	29
VOTI CONTRARI	1

Presidente - pongo in votazione l'emendamento 43 comprensivo degli emendamenti testé approvati:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

rilevato che in ordine a tale emendamento sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Altea, Chiavarino e Levi-Montalcini.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Airola, Coppola, Costa, Lospinuso e Troiano.

Dichiara voto contrario il Consigliere Castronovo.

Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI	30
VOTI FAVOREVOLI	29
VOTI CONTRARI	1

Per l'esito della votazione che precede il Presidente dichiara approvato l'emendamento nel testo quale sopra emendato.

Presidente - pongo in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento testé approvato e degli emendamenti approvati nelle sedute del 18 aprile 2005 ore 16.00 e 22.00, di seguito riportati:

#### AL PROVVEDIMENTO

A pagina 1, nell'oggetto, le parole: "*COSTITUZIONE SOCIETA' PER AZIONI UNIPERSONALE "CIMITERI TORINO S.P.A."* -" sono soppresse.

A pagina 2, sesto capoverso, il testo: "*non solo risulta, come si vedrà più avanti, impropria normativamente per le dimensioni e le caratteristiche che i servizi cimiteriali esprimono, ma*" è soppresso.

A pagina 3, secondo capoverso, seconda riga, il testo: "*ma la costituzione ex novo di una struttura organizzativa*" è sostituito dal seguente: "*ma il passaggio dell'attuale forma organizzativa in economia, ad un nuovo assetto che, pur mantenendo inalterati ambiti di azione e competenze fino a qui esercite, realizzi all'interno di un contenitore societario esistente migliori forme organizzative*"

A pagina 3, terzo capoverso, prima riga, le parole: "*potrà essere conferito*" sono sostituite dalle seguenti: "*dovrà essere assegnato*".

A pagina 3, terzo capoverso, quarta riga, la parola: "*comprende*" è sostituita dalle seguenti: "*comprenda e strutturalmente includa*".

A pagina 3, quinto capoverso, prima riga, il testo: "*Una struttura societaria dedicata esclusivamente ai servizi cimiteriali*" è sostituito dal seguente: "*La configurazione dei servizi cimiteriali all'interno di una struttura societaria*".

A pagina 3, al termine del quinto capoverso, aggiungere il seguente testo:

*"Peraltro, l'Amministrazione intende, col presente provvedimento, trasferire soltanto le sue attuali competenze in materia, e normare tale rapporto con idoneo contratto di servizio; in qualità di socio unico del soggetto deputato a gestire, il Comune non autorizzerà, fino a formale modifica da parte del Consiglio Comunale di tale intendimento, articolazioni della struttura organizzativa del servizio mediante la costituzione, o la partecipazione, in soggetti giuridici diversi deputati a svolgere attività correlate all'ambito di operatività, così come succede, invece, in altre realtà."*

A pagina 3, sesto capoverso, seconda riga, dopo le parole: "*mantenere in*" aggiungere la seguente: "*un*".

A pagina 4, secondo capoverso, sesta riga, dopo le parole: "*valore etico*" aggiungere le seguenti: *e sociale*".

A pagina 4, al termine del quinto capoverso, dopo le parole: "*comparto cimiteriale*" aggiungere il seguente testo: "*; tuttavia tale provvedimento prevedeva la possibilità che venissero espletate nuove e più ampie funzioni da parte del neo-costituito soggetto, oltre a non essere definita, allora, in via ultimativa, l'esclusione espressa dalla partecipazione al capitale da parte di operatori privati, opzione, ora, definitivamente esclusa anche dalla modalità di rapporto con il Comune di Torino, ai sensi dell'art. 113, comma 5 lettera c) del TUEL*".

A pagina 4, sesto capoverso, prima riga, le parole: "*Ciò anche perché il*" sono sostituite dal seguente testo: "*Da un punto di vista normativo, la forma societaria è inclusa tra le forme di gestione previste dal legislatore per l'erogazione dei servizi pubblici locali. Il*".

A pagina 5, il primo, il secondo ed il terzo capoverso: "*Tra le significative innovazioni ... esecutiva dal 28 aprile 2003.*" sono sostituiti dal seguente testo:

" *Tra le significative innovazioni contenute in quest'ultima modificazione vanno annoverate la sostituzione della nozione di rilevanza industriale con quella di rilevanza economica - maggiormente aderente alla distinzione di fonte comunitaria fra "servizi di interesse generale" e "servizi di interesse economico generale" - e la possibilità di erogazione di questi ultimi servizi con affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico (così detta gestione "in house") e di quelli privi di rilevanza economica con le modalità già previste dall'art. 113 bis TUEL.*

*Tuttavia, non sussiste una elencazione tra servizi pubblici a rilevanza economica e servizi privi della stessa.*

*Sulla base del diritto comunitario i servizi pubblici di rilevanza economica possono essere intesi come quei servizi che riguardano la collettività e che vengono offerti in un dato mercato dietro il pagamento da parte degli utenti di un prezzo o canone, che di regola serve a coprire i costi, oltre a remunerare il capitale investito.*

*La rilevanza economica, quindi, può essere riconosciuta ai singoli servizi locali, non a priori, come attributo della natura dell'attività, ma solo come conseguenza del modello gestionale scelto per la loro organizzazione.*

*Per l'erogazione dei servizi a rilevanza economica, il legislatore individua all'art. 113 quinto comma TUEL solo forme di gestione societaria, e precisamente le seguenti forme di gestione:*

- a) società di capitali individuate con ricorso a gara ad evidenza pubblica;*
- b) società di capitali miste, coi soci scelti con procedure ad evidenza pubblica;*
- c) società di capitali interamente pubbliche che operino prevalentemente con gli enti pubblici che le controllano (c.d gestione "in house").*

*I servizi pubblici privi di rilevanza economica possono invece essere inquadrati tra quei servizi che hanno principalmente scopo solidaristico, caratterizzati dalla mancanza di uno scopo precipuamente lucrativo, dalla non assunzione dei rischi connessi a tale attività, dal finanziamento pubblico dell'attività e dal soddisfacimento di bisogni in modo diverso dall'offerta di beni o servizi sul mercato.*

*Detti servizi erano gestibili in una delle forme di cui all'art. 113 bis TUEL. La Corte Costituzionale tuttavia con sentenza del 27 luglio 2004 n. 272 ha dichiarato, tra l'altro,*



*l'illegittimità dell'art. 113 bis TUEL in quanto detta materia, non inerendo alla tutela della concorrenza non è di competenza statale.*

*Pertanto l'abrogazione dell'art. 113 bis pone il problema di quali forme organizzative gli enti locali possano adottare per la gestione di tali servizi. Sembra che tra le forme di gestione consentite dal legislatore, possano essere individuate dagli enti locali, nell'esercizio del proprio potere organizzativo la gestione in economia, l'istituzione o l'azienda speciale (figure disciplinate dall'art. 114 D.Lgs. 267/2000); il consorzio, qualora più enti locali intendano addivenire alla gestione associata di uno o più servizi (art. 31 D.Lgs. 267/2000); le forme societarie ravvisabili ai sensi dell'art. 115 D.Lgs. 267/2000 (come evoluzione organizzativa del modello azienda speciale), ed altre forme organizzative, non disciplinate dal D.Lgs. 267/2000, ma dall'art. 11 e seguenti codice civile, in virtù della capacità di diritto privato dell'ente locale, quali la fondazione e l'associazione, già oggetto di previsione nell'abrogato art. 113 bis e particolarmente diffuse nella prassi per la gestione di servizi di tipo culturale.*

*Nei servizi cimiteriali in senso stretto, ovvero quelli svolti fino ad ora dall'Amministrazione, coesistono peculiarità di entrambe le fattispecie; tuttavia, la difficoltà di determinare un quadro convenzionale con cui formalizzare i rapporti tra il nuovo soggetto, di qualunque forma giuridica esso sia, ed il contraente del contratto di servizio, ovvero la Città medesima, porta a percorrere, anche in via prudenziale, la collaudata strada del convenzionamento ex articolo 113 comma 5 lettera c), e a ricondurre ad un soggetto esistente la missione di sperimentare la gestione dei suddetti servizi per conto del Comune di Torino.*

*Peraltro, in presenza di un quadro normativo, in evoluzione sia nel campo dei servizi pubblici locali, sia nel comparto delle attività cimiteriali, la soluzione adottata permette la previsione di prossimi step di verifica della scelta adottata e l'assunzione di eventuali correttivi resisi necessari od opportuni."*

Il testo compreso tra il quarto capoverso di pagina 5: "*Con l'attuale proposta ...*" e la prima riga del secondo capoverso di pagina 6: "*L'erogazione del servizio*" è sostituito dal seguente:

*" Con l'attuale proposta di nuova gestione dei servizi cimiteriali e delle dotazioni patrimoniali strumentali, si formula quindi una positiva e organica risposta alle esigenze di miglioramento in termini di impianto giuridico, di disciplina contrattuale e di soluzioni organizzative ed economiche, che consentano il raggiungimento simultaneo di obiettivi di carattere sociale e di equilibrio economico.*

*Si ritiene pertanto necessario ed opportuno proporre il passaggio dalla gestione in economia alla gestione a mezzo di una società per azioni a capitale interamente pubblico, cui affidare l'erogazione del servizio ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 267/2000, alla condizione prevista dalla norma "che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano".*

*Detta società viene individuata nella società "Azienda Farmacie Comunali Torino S.p.A.", siglabile AFC Torino S.p.A., che attualmente gestisce le farmacie comunali.*

*Si tratta infatti di una società costituita per la gestione del servizio pubblico connesso alle farmacie comunali e derivante dalla trasformazione per atto unilaterale della preesistente azienda speciale farmacie comunali. La società è interamente partecipata dalla Città di Torino che ne è azionista unico.*

*Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124/2000 del 10 luglio 2000 (mecc. 2000 05610/64) la Città ha affidato alla società il servizio di gestione delle farmacie comunali ed ha approvato la "Convenzione tra la Città e la società per l'affidamento del servizio di gestione delle farmacie comunali" della durata di anni 99, sottoscritta il 29 dicembre 2000 ed ha concesso in uso le licenze per l'esercizio delle farmacie per la medesima durata.*

*Ora intende ampliare il suo oggetto sociale affidando anche l'erogazione dei servizi cimiteriali garantendo tale scelta :*

- *un'immediata economicità rispetto alla costituzione di una nuova struttura societaria;*
- *una riorganizzazione entro la stessa struttura di servizi pubblici rilevanti sotto il profilo della salute e dell'igiene e con spiccate caratteristiche sociali;*
- *una collaudata organizzazione interna che si presta a una rapida gestione su base divisionale.*

*La società ha attualmente ad oggetto tra l'altro, l'assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Regionale, la vendita al pubblico di farmaci, parafarmaci, ecc. Detto oggetto viene ampliato con l'introduzione dell'espletamento dell'insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali nonché della gestione dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali. Il tutto come meglio risulta dallo Statuto della società che si allega al presente atto (Allegato 1), con le modificazioni proposte, che saranno adottate da una convocanda assemblea straordinaria. In particolare la denominazione della società sarà modificata in "AFC Torino S.p.A.".*

*L'erogazione di questo ulteriore servizio".*

A pagina 8, lettera h), al termine del punto 2), dopo le parole: "*e dell'organo di controllo*" aggiungere le seguenti: "*, nonché la necessaria autorizzazione da parte dei componenti organi deliberativi del Comune di Torino per la gestione delle eventuali partecipazioni*".

A pagina 8, dopo il penultimo capoverso: "*Le funzioni di controllo ..... imprenditoriale della società.*" inserire il seguente:

*" Peraltro l'impiego di un soggetto giuridico esistente, partecipato al 100% dal Comune di Torino, realizza l'obiettivo di accelerare l'operatività della nuova forma organizzativa, con il fine, pur nella forma giuridica della S.p.A., di operare una gestione finalizzata non già a remunerare il capitale investito massimizzando gli utili, ma piuttosto di allocare le risorse in modo efficiente, avendo come obiettivo primario il soddisfacimento del cittadino-utente; a tal fine la società predisporrà budget e rendicontazione separate per attività con lo specifico fine di dimostrare all'azionista e quindi alla collettività, il conseguimento del prodotto sociale, oltre ovviamente ai normali indicatori economici previsti dal vigente Codice Civile."*

A pagina 9, il primo, il secondo ed il terzo capoverso: "*Si richiede che detto parere ... costituirne parte integrante.*" sono sostituiti dai seguenti:

*" I pareri espressi costituiranno parte integrante al presente provvedimento.*

*Le Circostrizioni a cui è stato inviato il provvedimento in data 20 dicembre 2004, prot. 3578, hanno deliberato in proposito e su tali provvedimenti, allegati alla presente deliberazione ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 rispettivamente riferiti alle Circostrizioni 1, 4, 6, 7 e 9 (all. 3-7 - nn. \_\_\_\_\_), vengono espresse le controdeduzioni che si allegano al presente atto (all. 8 - n. \_\_\_\_\_).*

*Le Circoscrizioni numeri 2, 3, 5, 8 e 10 non hanno presentato alcun parere.*

*Ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento del Consiglio Comunale, l'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali esprime parere obbligatorio. Detto parere, reso in data 24 gennaio 2005, prot. n. 25 si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. 9 - n. ), e viene corredato dalle controdeduzioni degli uffici anch'esse allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 10 - n. ).".*

A pagina 9, seconda riga del quarto capoverso, il testo: "*e che la spesa per la ... alla concessione del mutuo*" è soppresso.

A pagina 9, il dispositivo: "*1) di approvare, ..... modifiche non sostanziali.*" è sostituito dal seguente:

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente, la riorganizzazione del servizio funerario comunale, con il passaggio dell'insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali nonché della gestione dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali e strumentali, dall'attuale gestione in economia, alla gestione con conferimento della titolarità del servizio a favore dell' "Azienda Farmacie Comunali di Torino S.p.A.", ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del testo unico degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;*
- 2) di autorizzare sin d'ora il legale rappresentante della Città, o suo delegato, a partecipare all'Assemblea Straordinaria che sarà convocata per apportare allo statuto della Azienda Farmacie Comunali di Torino S.p.A. le modificazioni necessarie ed opportune per l'erogazione del nuovo servizio affidato, il tutto come risulta dal testo di Statuto allegato (all. 1 - n. ), con la precisazione in particolare che la denominazione della società sarà "AFC Torino S.p.A." e la sua durata sarà a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2328 comma 2 n. 13 del Codice Civile;*
- 3) di affidare alla predetta società, sempre ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il servizio pubblico in oggetto nonché la gestione dei civici complessi cimiteriali e di tutti i beni strumentali alla resa del servizio stesso secondo lo schema di "Contratto di servizio" che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (all. 2 - n. );*
- 4) di concedere in uso alla predetta società i sei complessi cimiteriali denominati "Cimitero Monumentale", "Cimitero Parco", "Cimitero Abbadia di Stura", "Cimitero di Cavoretto", "Cimitero di Sassi" e "Cimitero di Mirafiori", nonché tutti i beni immobili e mobili, gli impianti e le reti strumentali allo svolgimento dei servizi e delle attività di gestione affidate alla società, nei limiti e con le modalità indicate agli articoli 3 et 4 del contratto di servizio, ed al canone determinato agli articoli 5 et 6 del contratto stesso;*
- 5) di stabilire che il conferimento della titolarità del servizio alla società abbia durata dalla sottoscrizione del contratto fino ad eventuale revoca dell'affidamento. Il contratto di servizio ha pertanto la stessa durata dell'affidamento del servizio pubblico, ma lo stesso contratto sarà oggetto di revisione concordata tra le parti ogni 7 anni, ove se ne ravvisi la necessità od opportunità, e fatto salvo quanto disposto in materia di canone dal contratto stesso;*
- 6) di autorizzare sin d'ora il legale rappresentante della Città, o suo delegato, a sottoscrivere*

- il contratto di servizio apportando eventuali modifiche non sostanziali;*
- 7) *di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267."*

A pagina 10, punto 2) del dispositivo, il testo: "(all. 1 - n. \_\_\_\_\_)" è sostituito dal seguente "(all. 1bis - n. \_\_\_\_\_)".

ALL'ALLEGATO 1 BIS

A pagina 6, articolo 11 - Competenze dell'assemblea ..., quarto capoverso, lettera h), dopo le parole: "*in società.*", inserire il seguente testo: "*Ai relativi atti dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, degli organi deliberativi del Comune di Torino competenti ordinariamente.*".

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Altea, Chiavarino, Levi-Montalcini e Lospinuso.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Airola, Coppola, Costa e Troiano.

Dichiara voto contrario il Consigliere Castronovo.

Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI	30
VOTI FAVOREVOLI	29
VOTI CONTRARI	1

Per l'esito della votazione che precede il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Presidente - pongo ora in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di legge.

Dichiara di non partecipare al voto il Consigliere Levi-Montalcini.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Airola, Altamura, Altea, Chiavarino, Costa, Lospinuso, Passoni e Troiano.

Dichiara voto contrario il Consigliere Castronovo.

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:

	PRESENTI	29
Si astiene il Consigliere Coppola.		
	ASTENUTI	1
	VOTANTI	28
	VOTI FAVOREVOLI	27
	VOTI CONTRARI	1

---